



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 data 31/05/2021

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. JARDINI Bruna - Presidente	Sì
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco	Sì
3. PAVIA VIVIANA - Consigliere	Sì
4. RANAUDO TIZIANO EMILIO - Consigliere	Sì
5. ORELLI PIERA - Consigliere	Sì
6. MARCHETTI LUIGI - Consigliere	Sì
7. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere	Sì
8. GHILARDI Giovanni - Consigliere	No
9. CABRELE Angelo - Consigliere	Sì
10. COMOLLI ALESSIA - Consigliere	Sì
11. ROSSI YEMOLO BARNABA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale **VERDE dott. Ottavio**.

È presente l'assessore esterno sig. Nottacin Mirco

Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la Legge 77/2020 ha convertito il D.L. 34/2020 contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, al comma 3 bis dell'art. 106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 Gennaio 2021 e successivamente con decreto ministeriale del 13/01/2021 rinviato al 31/03/2021 ;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.”;

richiamata la deliberazione di C.C. n.21 del 30/09/2020 del con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020;

- **1,05 %** aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;
- **1,05 %** **CON ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE** PER GLI immobili concessi in comodato gratuito, e relative pertinenze, **nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato** e siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015), art 1 comma 10;
- **0,6 %** aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **0,6 %** aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli del proprietario), e relative pertinenze, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica*;

Ravvisata l'opportunità di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU 2020 dando atto che:

- **1,05%** aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;
- **1,05 % CON ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE** PER GLI immobili concessi in comodato gratuito, e relative pertinenze, nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato e siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015), art 1 comma 10;
- **0,60%** aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;

RAVVISATA L'OPPORTUNITA' di confermare, per l'anno 2021 le aliquote IMU anno 2020 dando atto che:

- ✓ con la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 147/2013) a decorrere dall'anno 2014:
 - non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta (art. 1, comma 707);
 - non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708);
- ✓ con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall'anno 2016:
 - **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- **IMU Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

<p>- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile</p>
--

CON VOTI favorevoli sette FAVOREVOLI e tre astenuti (Cabrele, Rossi, Comolli) espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese essendo dieci gli aventi diritto al voto

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica o IMU*, nelle seguenti misure:

COMPONENTE IMU:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1,05% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili; • 1,05 % CON ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER GLI immobili concessi in comodato gratuito, e relative pertinenze, nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato e siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015), art 1 comma 10; • 0,60% aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; |
|--|

dando atto che:

- ✓ sono considerate pertinenze n.1 unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7;

- ✓ con la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 147/2013) a decorrere dall'anno 2014:
 - non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta (art. 1, comma 707);
 - non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708);
 - ✓ con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall'anno 2016:
 - **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
 - **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
 - **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato**: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
 - **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
3. di precisare che il Comune di Valganna è territorio montano e pertanto risultano esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) D.Lgs. 504/1992, i terreni agricoli e i cosiddetti terreni incolti siti nel territorio comunale - mentre rimangono soggetti ad imposta le aree fabbricabili;
 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione avente il seguente esito: favorevoli sette ed astenuti tre (Cabrele, Rossi, Comolli) espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese essendo gli aventi diritto al voto si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 31/05/2021

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione a margine indicata.

Lì, 31/05/2021

F.to : VERDE dott. Ottavio

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione a margine indicata.

Lì, 31/05/2021

F.to : Verde dott. Ottavio

Letto, approvato e sottoscritto::

Il Presidente
F.to: JARDINI Bruna

Il Segretario Comunale
F.to : VERDE dott.Ottavio

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 16/07/2021

Il Segretario
F.to VERDE dott.Ottavio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
VERDE dott.Ottavio